

PERSONALE

Il giudice amministrativo può annullare un concorso anche dopo la nomina del vincitore

La questione oggetto di attenzione dei giudici amministrativi riguarda un bando di concorso che, pur essendosi completato l'iter con la nomina del vincitore e, decorsi infruttuosamente i termini di impugnazione da parte di possibili controinteressati, la Giunta comunale procedeva ad annullare lo stesso ledendo in tal modo la posizione del legittimo vincitore.

L'organo esecutivo, nonostante il parere negativo del responsabile del personale, giustificava l'annullamento per le seguenti ragioni:

- incompetenza della Giunta comunale nell'approvazione del bando di concorso;
- illegittimità del bando originario, che non teneva conto dell'obbligo di ricollocazione del personale di area vasta;
- violazione dell'indisponibilità dei posti dirigenziali.

Il vincitore del concorso impugnava gli atti di annullamento disposti dalla giunta comunale e, il [Tar per la Calabria, con la sentenza n. 709/2017](#) dava ragione al ricorrente.

Sulla competenza del giudice amministrativo

In via preliminare rileva il Collegio, come la giurisdizione in tema di annullamento in autotutela di un bando di concorso pubblico sia di competenza del giudice amministrativo, anche nel caso in cui sia stata già approvata la graduatoria, in quanto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina e financo di annullare la procedura concorsuale e la relativa graduatoria in presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico che facciano venire meno la necessità o l'opportunità di copertura del posto, dovendo il giudice adito valutare la ragionevolezza di tali scelte e la coerenza delle scelte successivamente compiute (Consiglio di Stato, n. 3359/2014).

In merito alle motivazioni sull'annullamento

Le ragioni che hanno spinto l'organo esecutivo all'annullamento del bando di concorso sono prive di fondamento. In primo luogo, avuto riguardo all'asserita incompetenza della Giunta comunale all'indizione del bando di concorso pubblico - essendo la stessa rimessa ai sensi dell'articolo 107 del Tuel al solo dirigente del settore competente - pur considerando in astratto corretta la motivazione, la stessa diviene recessiva nel momento in cui il dirigente, nel parere tecnico inserito nella delibera di annullamento, esprimendo il proprio dissenso alla citata revoca, non solo ha convalidato la stessa ex post ma ha anche evidenziato una comparazione dell'interesse sotteso all'atto da convalidare con quelli pubblici attuali, ritenendo prevalenti «le esigenze di economicità e di economia procedimentale che il compimento della procedura concorsuale determina». Da ciò ne discende come, la citata convalida, abbia superato il vizio di incompetenza dell'originaria deliberazione di giunta rendendola immune da censure.

Priva di efficacia è anche la motivazione sulla ricollocazione del personale di area vasta, ossia in violazione dei commi 424 e 425 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), in quanto la circolare della Funzione pubblica n. 1/2015, aveva affermato come restassero consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali. Ora nel caso di specie la deliberazione di programmazione era stata adottata nell'ottobre del 2014, sussistendo gli spazi assunzionali necessari, non persi dalla Pa a seguito della normativa sopravvenuta.

Infine, in merito all'indisponibilità dei posti dirigenziali censiti alla data del 15 ottobre 2015 (articolo 1, comma 219, della legge n. 208/2015), evidenzia il collegio contabile come i vincoli imposti dalla normativa siano direttamente applicabili anche agli enti locali, ma essendo stato il

bando approvato dalla Giunta comunale prima del 15 ottobre 2015 renderebbe la stessa procedura salva dai vincoli imposti dalla normativa successiva.
Per le citate ragioni di merito, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/05/2017

Autori: Vincenzo Giannotti